

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Approvato nella seduta del 29 maggio 2020 con delibera di Consiglio n° 8

INDICE

Norme preliminari e fondamentali

Art. 1 Consiglio di intersezione, interclasse, di classe, Collegio docenti, Consiglio d'istituto, giunta esecutiva

Funzionamento degli organi collegiali – disposizioni generali e comuni

Artt. 2/ 9 Convocazione – riunione

Artt. 10/16 Discussione-votazione-pubblicità degli atti

Disposizioni particolari – Consiglio d'istituto

Artt. 17/25

NORME PRELIMINARI E FONDAMENTALI

Art.1 – A norma del D.P.R. 31.05.1974, n.416, sono costituiti presso l'IC Grosseto 6 i Consigli di Intersezione, Interclasse, di Classe, il Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto e la Giunta Esecutiva, che operano in vista delle finalità e secondo le attribuzioni di legge citata.

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE E DI INTERCLASSE (per scuola infanzia e scuola primaria)

Composizione

Il Consiglio di intersezione e di interclasse (D.Lgs.n. 297/94, art.5) sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola dell'infanzia, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso plesso nella scuola primaria. Fanno parte, altresì, del Consiglio di intersezione e di interclasse anche i docenti di sostegno che, ai sensi dell'art. 315 del D.Lgs. n. 297/1994, sono contitolari. Fanno parte, altresì, del Consiglio di intersezione e di interclasse per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate, un rappresentante dei genitori, eletto annualmente entro il 31 ottobre. Le funzioni di segretario del Consiglio di intersezione e di interclasse sono attribuite dal dirigente scolastico ad uno dei docenti membri del Consiglio stesso. Il Consiglio di Intersezione e Interclasse dura in carica un anno.

Compiti

Il Consiglio di intersezione ed il Consiglio di interclasse sono presieduti dal dirigente scolastico oppure da un docente, membro del Consiglio, delegato dal dirigente scolastico: si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, con il compito sia di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione, sia di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti e genitori. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e relative alla programmazione e alla valutazione spettano al Consiglio con la sola presenza dei docenti.

CONSIGLIO DI CLASSE (per scuola secondaria)

Composizione

Il Consiglio di classe nelle scuole secondarie di primo grado (D.Lgs.n. 297/94, art.5) è costituito dal dirigente scolastico, dai docenti della classe e da quattro rappresentanti dei genitori. I docenti di sostegno, essendo contitolari della classe in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica, all'elaborazione e verifica delle attività di competenza del Consiglio (art. 315 del T.U. n. 297/1994) e alle operazioni di valutazione per tutti gli alunni della classe (e non soltanto nei riguardi dei soli alunni diversamente abili). Al Consiglio di classe partecipano anche i docenti

Della attività alternative destinate agli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica. Il Consiglio di classe dura in carico un anno.

Presidente, segretario, coordinatore

Il Consiglio di classe è presieduto dal capo d'istituto oppure da un docente, membro del Consiglio, suo delegato. Le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal dirigente scolastico ad un docente membro del Consiglio stesso. Il coordinamento delle attività didattiche ed educative del Consiglio di classe è affidato dal dirigente scolastico ad un docente membro del Consiglio. Le funzioni di presidente e di segretario non possono essere esercitate congiuntamente da un solo componente del Consiglio di classe.

Competenze

Premesso che le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari nonché alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti, ai sensi dell'art. 5 del T.U. n. 297/1994, il Consiglio di classe:

- 1) formula al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, alle iniziative di sperimentazione, integrazione e sostegno;
- 2) esprime un parere circa le iniziative di sperimentazione che interessano la classe;
- 3) agevola ed estende i rapporti reciproci fra docenti, genitori ed alunni;
- 4) promuove iniziative di informazione sulle prospettive occupazionali, coinvolge i genitori nel processo di orientamento degli alunni;
- 5) formula il proprio parere al Collegio dei docenti in ordine alla scelta tecnica dei sussidi didattici, compresi quelli audiovisivi, delle attrezzature tecnico-scientifiche e delle dotazioni librerie nonché in merito alle proposte di adozione dei libri di testo.

Il Consiglio di classe si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Il Consiglio di classe è convocato dal capo d'istituto di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri. Si precisa che: ferma restando la periodicità mensile delle riunioni del Consiglio, il dirigente scolastico può convocare il Consiglio stesso tutte le volte in cui ricorrono motivi di particolare gravità ed urgenza.

COLLEGIO DOCENTI

Composizione

Il collegio dei docenti è composto dal personale docente, di ruolo e non, in servizio nell'istituto, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

Fanno parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che assumono la contitolarità di classi dell'istituto.

Competenze

Il Collegio Docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico. In particolare al Collegio spetta:

- a) l'elaborazione del Piano dell'offerta formativa

- b) l'adeguamento dei programmi d'insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del coordinamento disciplinare
- c) l'adozione delle iniziative per il sostegno di alunni handicappati e di figli di lavoratori stranieri e delle innovazioni sperimentali di autonomia relative agli aspetti didattici dell'organizzazione scolastica
- d) la redazione del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione
- e) la suddivisione dell'anno scolastico in trimestri o quadrimestri, ai fini della valutazione degli alunni
- f) l'adozione dei libri di testo, su proposta dei consigli di interclasse o di classe, e la scelta dei sussidi didattici
- g) l'approvazione, quanto agli aspetti didattici, degli accordi con reti di scuole
- h) la valutazione periodica dell'andamento complessivo dell'azione didattica
- i) lo studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente, gli esperti
- j) la valutazione dello stato di attuazione dei progetti per le scuole situate nelle zone a rischio
- k) l'identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F. con la definizione dei criteri d'accesso, della durata, delle competenze richieste, dei parametri e delle cadenze temporali per la valutazione dei risultati attesi
- l) la delibera, nel quadro delle compatibilità con il P.O.F. e delle disponibilità finanziarie, sulle attività aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali all'insegnamento

Formula inoltre proposte e/o pareri:

- a) sui criteri per la formazione delle classi, l'assegnazione dei docenti e sull'orario delle lezioni
- b) su iniziative per l'educazione alla salute e contro le tossicodipendenze

Il collegio elegge infine nel suo seno i docenti che fanno parte del *comitato di valutazione* del servizio del personale docente e, come corpo elettorale, i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto.

CONSIGLIO D' ISTITUTO

Composizione

Il Consiglio di Istituto è un organo di indirizzo e di controllo della scuola. Opera accanto al Dirigente Scolastico e al Collegio dei Docenti (organo responsabile di tutte le decisioni in ambito didattico). La sua funzione è garantire il confronto e la partecipazione di tutte le componenti scolastiche (famiglie, docenti, personale ATA) e il raccordo tra scuola e territorio.

È aperto a tutti i protagonisti della comunità scolastica. Nel nostro istituto, che ha più di 500 alunni, è prevista la partecipazione di 19 componenti:

8 rappresentanti dei genitori degli alunni

8 rappresentanti del personale docente

2 rappresentanti del personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario)

il dirigente scolastico.

È presieduto da uno dei rappresentanti dei genitori degli alunni, che viene eletto nella prima riunione di insediamento, dopo le elezioni.

Competenze

Il Consiglio di Istituto approva il P.T.O.F. e nel rispetto delle competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, consente l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, deliberando sulle seguenti materie:

- adozione del regolamento d'istituto;
- criteri generali per la programmazione educativa;
- criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione;
- promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- definizione di forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto.

Il Cdi inoltre esprime parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo dell'istituto e sull'espletamento dei servizi amministrativi;

- esercita funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento;
- esercita competenze in materia d'uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n.297/94 e degli artt. 2/3/4/5 del DPR 275/99;
- delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio Docenti, le iniziative dirette alla educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze;
- delibera sull'orario e sul calendario scolastico;
- delibera sulle modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie, su proposta del Collegio dei Docenti;
- si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal T.U., dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza;
- sulle materie devolute alla sua competenza invia annualmente una relazione al consiglio scolastico provinciale.

Il Cdi determina anche le forme di finanziamento dei progetti del piano dell'offerta formativa e di autofinanziamento della scuola:

- approva il Programma annuale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento(D.Lgs.n.129/1018,art.5,c.9);

- approva, entro il 30 aprile, il Conto Consuntivo dell'anno solare precedente predisposto dal D.S.G.A. e sottoposto dal D.S. all'esame del Collegio dei revisori dei conti (D.Lgs.n. 129/1018, art. 23, c.2);
- approva le modifiche al programma annuale;
- verifica, almeno una volta durante l'esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto, nonché lo stato di attuazione del programma e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie;
- stabilisce la consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, (D.Lgs.n. 129/1018, art.21, comma 2);
- approva, con delibera del Consiglio d'istituto, il proprio regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari (D.Lgs.n.129018, art.29,c.3);
- delibera sulle attività negoziali di cui all'art. 45, c.1, del D.Lgs. n. 129/2018:

a) accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;

b) costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;

c) istituzione o compartecipazione a borse di studio;

d) accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che l'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è quinquennale;

e) alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene;

f) adesione a reti di scuole e consorzi;

g) utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale;

h) partecipazione dell'istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;

i) coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d'istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;

j) acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni.

Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali (art. 45, c.2, del D.Lgs. n. 129/2018):

a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;

b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;

c) contratti di locazione di immobili;

- d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;
- e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- i) partecipazione a progetti internazionali;
- j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21.

Nei casi specificamente individuati dai commi 1 e 2, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio d'istituto. In tali casi, il dirigente scolastico non può, inoltre, recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio d'istituto.

GIUNTA ESECUTIVA

Composizione

Viene eletta nella prima riunione del Consiglio di Istituto. È composta da un docente, da un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, da 2 genitori, dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA).

Competenze

- predispone la relazione sul Programma annuale;
- propone al C.d.I. il programma delle attività finanziarie (Programma Annuale) allegando un'apposita relazione e il parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori, predispone il materiale necessario alla corretta informazione dei Consiglieri;
- propone le modifiche al Programma annuale all'approvazione del Consiglio d'Istituto;
- prepara i lavori del CdI;
- esprime pareri e proposte di delibera;
- cura l'esecuzione delle delibere.

Rispetto alle proposte della Giunta (organo esecutivo), il Consiglio (organo deliberante) ha comunque il diritto di iniziativa, ovvero la possibilità di deliberare in modo diverso rispetto alle proposte fatte dalla Giunta.

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

Convocazione - Riunione

Art.2 – Ciascun Organo Collegiale è convocato dal Presidente eletto o designato dalla legge, o in caso d'impedimento da suo delegato, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o utilità o l'opportunità oppure quando se ne sia fatta richiesta scritta motivata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei rispettivi componenti in carica.

In tale ultimo caso il presidente deve convocare l'Organo entro dieci giorni dalla richiesta, se ricorrono motivi di urgenza, entro venti giorni se detti motivi non ricorrono.

Art.3 – Indipendentemente da quanto previsto nel precedente articolo, ciascun Organo deve essere convocato e deve riunirsi ordinariamente **almeno** con la seguente frequenza:

1. il Consiglio d'Istituto due volte per ogni trimestre nel corso dell'anno scolastico da settembre a giugno compresi;
2. la Giunta Esecutiva di norma in preparazione di ogni riunione del Consiglio d'Istituto;
3. i Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe due volte per ogni quadrimestre nel corso dell'anno scolastico e fino alla chiusura dello stesso;
4. il Collegio dei Docenti una volta per ogni quadrimestre nel corso dell'anno scolastico;

Gli Organi Collegiali non possono essere convocati in orari coincidenti con quello ordinario delle lezioni, né in giorni festivi.

Art.4 – La convocazione di ciascun Organo deve essere fatta con avviso scritto da spedire all'indirizzo indicato dai componenti degli Organi o da recapitare a mano tramite gli alunni, o sul sito web dell'IC. La convocazione deve essere esposta all'albo della scuola e all'albo on line del sito web e deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora stabiliti per la riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Gli avvisi di convocazione e l'ordine del giorno devono essere inviati ai componenti dei rispettivi Organi non meno di cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione del Consiglio d'Istituto, del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Interclasse, Intersezione e di classe e non meno di tre giorni prima di quello stabilito per la riunione della Giunta Esecutiva. Nei casi di urgenza i termini di cui sopra sono ridotti della metà.

Art.5 – Il Presidente di ciascun Organo Collegiale presiede l'Organo stesso e fissa l'ordine del giorno.

Art.6 – Gli argomenti che non siano stati posti all'ordine del giorno di una seduta e che vengano proposti all'inizio della seduta stessa dai componenti

dell'Organo Collegiale, possono venire discussi al punto "varie ed eventuali" quando vi sia il parere favorevole di tre/quarti dei presenti.

Nel caso in cui non si raggiunga tale maggioranza, gli argomenti in questione vengono senz'altro posti all'ordine del giorno nella seduta successiva.

Art.7 - Le riunioni degli Organi Collegiali e quelle degli eventuali gruppi di lavoro costituiti in seno agli stessi, si tengono in locali della scuola appositamente resi disponibili, a cura dell'Istituto. Pertanto, il Consiglio d'Istituto, la Giunta dello stesso e il Collegio Docenti, nonché gli eventuali rispettivi gruppi di lavoro si intendono sempre convocati presso i locali dell'edificio dove è ubicata la sede dell'Istituto; il Consiglio di Interclasse, Intersezione e di classe e i suoi eventuali gruppi di lavoro presso i locali del plesso al quale appartengono le sezioni/classi rappresentate.

Art.8 – Decadono dalla carica, a norma dell'art.29 del D.P.R. 31.05.1974 n.416, i componenti che non intervengono senza giustificati motivi a tre sedute consecutivo dell'Organo in cui sono stati eletti.

Art.9 – Per la validità delle riunioni occorre la presenza almeno della metà più uno dei componenti. In mancanza del numero legale, il Presidente, proclamata deserta la riunione e sentiti i componenti intervenuti, la rinvia ad altra data non prima del terzo giorno e non dopo l'ottavo giorno successivo a quello della riunione andata deserta.

Discussione - votazione – Pubblicità degli Atti

Art.10 – Il Presidente di ciascun Organo Collegiale, accertata la sussistenza del numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta; dirige la discussione, ne assicura l'ordinato svolgimento e concede il diritto di parola a tutti componenti fissando la durata massima dell'intervento.

Art.11 – Il Presidente può indicare, per determinati argomenti e per singoli casi, a chi vadano affidate le funzioni di relatore. In seno a ciascun Collegio possono essere costituiti gruppi di lavoro per lo studio di particolari questioni e questi riferiscono e trasmettono al Collegio medesimo le proprie conclusioni.

Art.12 – La discussione si svolge sui singoli argomenti secondo l'ordine del giorno. Su iniziativa del Presidente o su proposta di uno o più componenti, l'Organo può decidere l'inversione della trattazione degli argomenti iscritti e, ricorrendo motivi di opportunità, può disporre anche lo stralcio dell'ordine del giorno di uno o più argomenti.

Art.13 – Le deliberazioni di ciascun Organo Collegiale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La votazione è segreta quando si faccia questione di persone e quando l'Organo per ravvisata giustificazione, decida all'unanimità tale procedura.

Art.14 – Di ogni riunione deve essere redatto un verbale, nel quale devono essere riportati l'intestazione dell'organo, la data e l'ora della riunione dell'apertura e della chiusura stessa, gli argomenti trattati, i fatti avvenuti e una sintesi corretta degli interventi e della discussione, oltre la documentazione, i testi delle deliberazioni proposte numerate in ordine progressivo adottate e votate, nonché l'esito delle votazioni.

Il processo verbale è redatto, per il Consiglio d'Istituto, dal Segretario nominato (ai sensi dell'ultimo comma dell'art.5 D.P.R. n.416) e per la Giunta Esecutiva dal D.S.G.A.; per il Collegio Docenti da un docente designato dal Dirigente Scolastico, per i Consigli di intersezione, di interclasse e di classe da un docente designato dal Presidente dell'Organo o da suo delegato. Il verbale deve essere firmato sia dal Segretario che dal Presidente dell'Organo.

Art.15 – Il verbale è sottoposto all'approvazione dell'Organo Collegiale cui si riferisce, all'inizio della seduta successiva e si intende approvato se non sorgono contestazioni.

In sede di approvazione non si possono riaprire le discussioni sugli argomenti verbalizzati, ma presentare eventuali rilievi con annotazione in calce al verbale medesimo necessari a ristabilire il tenore esatto dei fatti avvenuti e il significato delle parole pronunciate.

Le delibere adottate dai singoli Organi Collegiali, sono pubblicate mediante affissione all'albo on line del sito web dell'Istituto. Delle stesse possono essere inviate copie, oltre che alle Autorità e agli Organi vigilanti, ad ogni altro Organo o Ente o Autorità interessati o competenti a provvedere nelle materie che hanno formato oggetto delle delibere medesime.

La pubblicazione delle delibere deve avvenire entro venti giorni dalla seduta, l'esposizione all'albo on line deve restare almeno quindici giorni.

Art.16 – Il Presidente di ciascun Organo Collegiale, su sua iniziativa o su richiesta di singoli componenti o gruppi di essi, quando la loro presenza sia ritenuta utile o opportuna per fornire chiarimenti e notizie o consulenze specifiche, può proporre di invitare alle riunioni i rappresentanti di altri Organi Collegiali della scuola, delle Assemblee e dei Comitati dei genitori, dei Comitati di Quartiere, degli Organi e uffici dell'Amministrazione Scolastica Centrale, Regionale e Locale, di associazioni di categorie inserite nell'organizzazione amministrativo-didattica della scuola, esperti, tecnici, medici, psicologi, sociologi, assistenti sociali ed ogni altra persona, autorità o rappresentante di istituzioni o Enti, specificatamente competenti a conoscere degli argomenti e delle materie in discussione.

La proposta si intende accettata se ottiene il parere favorevole di almeno la metà più uno dei componenti in carica, ma l'autorizzazione si intende sempre data per la fase della discussione e non anche per quella della votazione.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Consiglio d'Istituto

Art.17 –La prima seduta del Consiglio d'Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla nomina degli eletti, esclusivamente per l'elezione del Presidente del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva del Consiglio. All'elezione partecipano tutte le componenti del Consiglio d'Istituto (Genitori, Docenti e Ata). L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Qualora la prima votazione abbia avuto esito negativo, dalla seconda votazione in poi è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno dei candidati.

Nella stessa seduta e con le stesse modalità e maggioranze previste per l'elezione del Presidente, il Consiglio elegge un vice-presidente, da scegliersi sempre tra i rappresentanti dei genitori. In caso di assenza del Presidente ne fa le veci il vice-presidente, in mancanza di quest'ultimo, il consigliere più anziano.

Art.18 – La designazione del Segretario del Consiglio è di competenza specifica e personale del Presidente. Questi può, tenuto conto della periodicità delle sedute, della gravosità o meno dell'incarico, designare il Segretario per l'intera durata del Consiglio o per periodi più brevi o addirittura per ogni singola seduta. Il segretario redige il verbale e predispone le delibere per la loro pubblicazione ed esecuzione. Le delibere sono sottoscritte oltre che dal Segretario anche dal Presidente. Le altre incombenze amministrative del Consiglio, come la redazione e l'invio delle lettere di convocazione dei membri del Consiglio, la riproduzione o la copia delle deliberazioni debbono essere svolte, su ordine del Presidente, dal personale addetto alla segreteria della scuola.

Art.19 - Il Consiglio dura in carica tre anni.

Si fa ricorso alle elezioni suppletive nel corso della normale durata del Consiglio:

- a. per la surroga di membri – per qualsiasi motivo cessati – nel caso di esaurimento della lista di provenienza;
- b. nell'ipotesi in cui la mancanza di una o più componenti comporti un'ulteriore alterazione strutturale del Consiglio;
- c. nel caso di dimissioni di tutti i membri elettivi del Consiglio.

Le elezioni suppletive devono essere indette dal Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla formalizzazione della circostanza che le ha rese necessarie.

I membri subentrati cessano dalla carica allo scadere della legislatura durante la quale sono stati eletti.

Il Consiglio d'Istituto può essere sciolto dal Dirigente Scolastico Regionale:

- a. nel caso in cui tutti i membri elettivi del Consiglio si dimettano o perdano i requisiti;

b. in caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del Consiglio

Art.20 – I Consiglieri che nel corso della legislatura perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi non eletti delle rispettive liste, ancora in possesso dei requisiti necessari per far parte del Consiglio. In caso di esaurimento delle liste si procede alle elezioni suppletive di cui all'articolo 19.

Il Consiglio deve prendere atto della decadenza di un Consigliere nella seduta successiva al determinarsi della causa che la origina mediante delibera immediatamente esecutiva. Il Consiglio deve altresì individuare il candidato che deve subentrare ed accertare il possesso dei requisiti; spetta invece al Dirigente Scolastico emettere l'atto formale di nomina.

Le dimissioni possono essere presentate dal Consigliere appena eletto o dal Consigliere che, nel corso del mandato, non intenda più far parte del Consiglio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto; la forma orale è ammessa solamente nel caso in cui vengano date dinanzi al Consiglio e, quindi, messe a verbale. Le dimissioni diventano efficaci solo al momento della loro accettazione, mediante delibera del Consiglio. Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del Consigliere dimissionario. Il Consigliere dimissionario e surrogato non fa più parte della lista e non può, quindi, riassumere la carica di consigliere.

Art.21 – Salvo quanto previsto dall'articolo 17, la convocazione del Consiglio spetta esclusivamente al Presidente del Consiglio o ad un altro membro del Consiglio da lui delegato. Il Presidente ha l'obbligo giuridico di indire la convocazione del Consiglio quando viene richiesto da un terzo dei Consiglieri. Rimane, invece, a sua discrezione la facoltà di convocare il Consiglio quando la richiesta provenga da meno di un terzo dei Consiglieri. La richiesta di convocazione – sottoscritta dagli interessati – deve essere rivolta al Presidente del Consiglio e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione. L'atto di convocazione:

- a. deve indicare se trattasi di seduta straordinaria
- b. deve indicare il giorno, l'ora, il luogo e la durata della riunione
- c. deve essere emanato dal Presidente del Consiglio o ad un altro membro del Consiglio da lui delegato
- d. deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere
- e. deve essere recapitato a tutti i Consiglieri ed esposto all'albo della scuola entro cinque giorni prima della seduta ordinaria ed entro tre giorni prima della seduta straordinaria;

Art.22 – Le sedute del Consiglio d'Istituto sono pubbliche nella forma e nei limiti stabiliti dalla legge.

Vi possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate, senza diritto di parola. Il pubblico non è ammesso alle sedute quando in discussione vi siano argomenti concernenti persone. L'accertamento dei titoli di ammissibilità alle

sedute verrà effettuato da personale della scuola, in base all'esibizione di un documento di identità personale e al riscontro sugli elenchi degli aventi titolo. Per assicurare la tempestiva informazione di tutti gli interessati, l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio d'Istituto verrà messo nell'albo on line del sito web dell'IC. Tutti gli atti scritti preparatori sono depositati presso la presidenza dell'IC e sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.

I verbali e le delibere del Consiglio d'Istituto sono pubblicate sul sito Web dell'Istituto.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone salvo contraria richiesta dell'interessato.

Tutti gli atti del Consiglio devono essere tenuti, a cura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, a disposizione dei membri del Consiglio stesso. Hanno diritto ad accedere agli atti ed ad averne copia il personale docente e ATA, e i genitori degli studenti. Non sono pubblici gli atti concernenti singole persone, salvo che l'interessato disponga diversamente.

Art.23 - La seduta del Consiglio d'Istituto è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica. Il quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere che si proceda alla verifica del numero legale. In mancanza del numero legale, il Presidente, accertata formalmente la mancanza del quorum richiesto, scioglie la seduta. Tale operazione deve essere compiuta anche se all'inizio della seduta mancasse il numero legale.

Art.24 - Terminata la discussione, di ogni punto all'ordine del giorno, e quando necessario, il Presidente dichiara aperta la votazione.

La votazione può avvenire:

- a. per alzata di mano
- b. per scheda segreta.

La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone. In caso di votazione per scheda segreta, il Presidente nomina uno scrutatore perché lo assista nelle operazioni di voto. Sono nulle le votazioni per scheda segreta effettuate senza scrutatore.

Il voto favorevole approva la deliberazione.

Il voto contrario boccia la deliberazione.

Il voto astenuto sospende la deliberazione per le motivazioni eventualmente edotte dai votanti e potrà essere riproposta la votazione nelle sedute seguenti. Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se, quanto costituiva oggetto della votazione, è stato approvato o respinto o sospeso.

Art.25 – La Giunta Esecutiva ha compiti preparatori, istruttori ed esecutivi rispetto all'attività del Consiglio d'Istituto. Le riunioni della Giunta, che non avvengono necessariamente ad ogni convocazione del Consiglio d'Istituto, non sono pubbliche. I verbali della Giunta possono essere consultati dai componenti del Consiglio d'Istituto nei locali della Istituto. I verbali della Giunta e gli atti relativi alla Giunta sono raccolti e custoditi dal D.S.G.A.